

1. MODIFICA

Intervento, che, in base ad una richiesta del cliente proprietario della macchina o ad un'offerta di terzi, in particolare di XXX, apporta cambiamenti all'uso e/o al funzionamento e/o alla sicurezza della macchina rispetto alla fornitura iniziale.

Come indicato nel paragrafo della guida "Interventi tecnici su macchine usate non marcate CE" le modifiche si possono suddividere in:

- modifiche sostanziali, che determinano la necessità di una marcatura (o rimarcatura CE) della macchina
- modifiche non sostanziali, ovvero che rientrano nella manutenzione ordinaria e straordinaria; si rammenta che gli interventi finalizzati esclusivamente a migliorare la sicurezza della macchina e che non sono destinati a modificare le sue prestazioni e le condizioni d'uso, non sono da considerarsi come "modifiche sostanziali" ai fini della presente guida

2. OBBLIGHI VIGENTI NEI PAESI DELL'AREA CE IN CASO DI MODIFICHE

Il recepimento della Direttiva Macchine nei vari paesi dell'area CE relativamente alle MODIFICHE AD UNA MACCHINA USATA non ha trovato una posizione comune ed è stata lasciata ai singoli stati la scelta di decidere liberamente al momento dell'adozione della detta direttiva nel diritto nazionale.

Il caso di modifiche ad una macchina XXX di cliente residente in **ITALIA** è stato trattato nella scheda [1AFG](#) e nelle schede derivate [1AFH](#), [1AFI](#) e [1AFL](#).

3. COMPORTAMENTI / OBBLIGHI DI XXX S.p.A.

Di seguito si riportano non solo gli obblighi che competono a XXX nel caso dell'esecuzione di modifiche, ma, in primo luogo, anche i comportamenti da tenere nell'ambito di una materia che ha le **differenze / incertezze** viste nel paragrafo precedente.

3.1. Comportamenti specifici di XXX S.p.A. in relazione alla disponibilità di informazioni sugli obblighi in caso di modifiche a macchina usata (vedi paragrafo 2.)

Si ritiene che le modalità comportamentali da utilizzare per l'ITALIA costituiscano un punto di riferimento utilizzabile in modo cautelativo anche per i rimanenti paesi dell'Area CE.

3.2. Comportamenti generali di XXX S.p.A.

- Dato che XXX è il costruttore della macchina usata e vista la carenza di conoscenza e l'incertezza della legislazione di recepimento della Direttiva Macchine in relazione alle modifiche ad una macchina usata nei paesi in oggetto dell'Area CE, se la modifica, sulla base di quanto detto al paragrafo 3.1, comporta la marcatura CE per XXX è cautelativo considerare come di propria competenza l'obbligo della marcatura CE (a meno di improbabili richieste diverse da parte del cliente); quindi prima di effettuare un intervento di modifica è necessario considerare attentamente, sulla base di quanto detto al paragrafo 3.1, se esso comporta o meno la marcatura CE, valutando il tipo di modifica; infatti la marcatura CE comporta il rispetto di tutte le direttive applicabili al momento dell'intervento (, Direttive Macchine, Bassa Tensione, Compatibilità Elettromagnetica ed, eventualmente, Recipienti Semplici a Pressione, PED e ATEX); ciò può comportare problemi tecnici e/o di costo; si pensi ad esempio all'adeguamento alla Compatibilità Elettromagnetica su macchine vecchie e quindi con componentistica elettrica con caratteristiche non rispondenti ai requisiti necessari.
 - Nel caso di interventi di modifica sostanziali su una macchina usata già marcata CE, occorre verificare in base a quali direttive è stata applicata la marcatura originale; se tale marcatura si riferisce, quantomeno, alle tre direttive di base normalmente applicabili (Macchine, Bassa Tensione, Compatibilità Elettromagnetica), l'intervento dovrà sostanzialmente preoccuparsi del mantenimento della conformità in relazione alle modifiche attuate. Qualora, in origine, solo alcune direttive applicabili al momento della modifica sostanziale sono state ottemperate, potrebbero esistere maggiori difficoltà tecniche / di costo per il rispetto di tutti i requisiti essenziali applicabili.

Obblighi / comportamenti di XXX in funzione dei tipi di interventi su macchine XXX usate - 1BFI – pag.2/4
XXX S.p.A. interviene nel proprio stabilimento o presso il cliente su macchina XXX di cliente residente in un paese dell'Area CE, Italia esclusa; esegue modifiche; dopo l'intervento il cliente vende la macchina ad altro cliente residente in altro paese dell'Area CE, Italia esclusa

- Nel caso di interventi di modifica sostanziali su una macchina usata priva della marcatura CE, si è nelle condizioni teoricamente peggiori, dato che non solo la Compatibilità Elettromagnetica, ma anche le altre direttive applicabili potrebbero comportare difficoltà tecniche / di costo; è ovvio che, in generale, le condizioni negative ai fini della rimarcatura aumentano con l'anzianità della macchina usata.

- **Per decidere se l'intervento di modifica, sulla base di quanto detto al paragrafo 3.1, comporta o meno la necessità della marcatura CE e dei relativi adempimenti, è necessario confrontare le caratteristiche della modifica richiesta / proposta con gli elementi più oggettivi a disposizione, ovvero con il contenuto del paragrafo 1 e del paragrafo "Interventi tecnici su macchine usate non marcate CE; si ritiene che facendo il detto confronto molti degli interventi che in pratica capita di effettuare su una macchina usata (in generale un mix di manutenzione ordinaria - straordinaria / adeguamento delle sicurezze / modifiche migliorative – di aggiornamento) possono essere effettuati senza marcatura CE della macchina; comunque la decisione corretta che deve essere presa deriva solamente dall'esame di ciascun caso reale da parte degli uffici commerciali e tecnici di XXX interessati tramite un approfondito confronto.**

Nel caso di paesi dell'Area CE per i quali non si hanno informazioni sulla esistenza o meno di obblighi a fronte di una modifica ad una macchina usata, particolarmente nel caso di modifiche presumibilmente sostanziali che XXX avesse intenzione di eseguire, conviene formalizzare sui documenti commerciali inviati al cliente proprietario della macchina usata una richiesta del seguente tipo: " ... *Al fine di valutare la modifica in termini sia tecnici sia economici, si richiede di comunicarci in modo esplicito l'esistenza o meno di obblighi, derivanti dalla legislazione di recepimento della Direttiva Macchine (2006/42/CE), che competano al costruttore di una macchina che interviene sulla medesima per l'esecuzione di modifiche del tipo in oggetto. ...* ".

A seconda del tipo di risposta, XXX deve decidere se eseguire o meno la modifica, valutando oneri e rischi connessi all'apposizione o meno della Marcatura CE.

Nel caso di responsabilità della marcatura CE da parte di XXX, è molto importante sottolineare nei documenti commerciali e contrattuali per l'esecuzione della modifica tale fatto, al fine della corretta evidenziazione dei relativi costi;

Nel caso in cui l'intervento non richiede la marcatura CE, per prevenire richieste del cliente successive all'intervento, si ritiene conveniente per XXX corredare i documenti commerciali / contrattuali interessati di una frase del tipo (in modo particolare nei casi dubbi e per quei paesi dove una modifica sostanziale obbligatoriamente comporta, come per la Germania, o potrebbe comportare, come per i paesi per i quali non si hanno informazioni certe, la marcatura / rimarcatura CE): " ... *In base al confronto tra le caratteristiche dell'intervento e quanto riportato dai documenti disponibili di interpretazione delle leggi vigenti di recepimento della Direttiva Macchine (2006/42/CE) relativamente agli interventi sulle macchine usate, XXX ha verificato che l'intervento in oggetto può avvenire senza richiedere la marcatura CE della macchina. ...* ".

- **Se l'intervento non richiede la marcatura CE** è comunque cautelativo per XXX che detto intervento sia eseguito:
 - **per macchine prive di marcatura CE** (perché messe in servizio prima del 1/1/95, data di entrata in vigore della Dir. Macchine a livello europeo):
 - **come minimo, nel rispetto della normativa applicabile alle macchine usate**, la legislazione nazionale che ha recepito la direttiva sulla sicurezza delle attrezzature di lavoro (2009/104/CE, ex 89/655/CEE e sue successive modifiche) e,
 - **per le parti modificate e per quanto possibile compatibilmente con lo stato dell'arte al momento della costruzione della macchina, tenendo conto della normativa applicabile alle macchine nuove.**
 - **per macchine dotate di marcatura CE:** nel rispetto della normativa applicabile ai fini della marcatura CE al momento della costruzione della macchina e, per le parti modificate e per quanto possibile compatibilmente con lo stato dell'arte al momento della costruzione della macchina, tenendo conto della normativa applicabile alle macchine nuove.

Obblighi / comportamenti di XXX in funzione dei tipi di interventi su macchine XXX usate - 1BFI – pag.3/4
XXX S.p.A. interviene nel proprio stabilimento o presso il cliente su macchina XXX di cliente residente in un paese dell'Area CE, Italia esclusa; esegue modifiche; dopo l'intervento il cliente vende la macchina ad altro cliente residente in altro paese dell'Area CE, Italia esclusa

A fronte di un intervento di modifica è, in generale, necessario aggiornare la documentazione per l'utilizzo della macchina (manuale di istruzioni / schemi elettrici – fluidici), tenendo conto, quindi, dei relativi costi, ed, eventualmente per macchine dotate di marcatura CE, il Fascicolo Tecnico.

- Se in fase di offerta dell'intervento di modifica si è a conoscenza che la macchina è degradata o è stata manomessa dal cliente relativamente a dispositivi di sicurezza e/o ad altri requisiti obbligatori, è cautelativo per XXX effettuare anche un'offerta per il ripristino delle condizioni originarie; **se il cliente non dovesse accettare la parte di offerta relativa al detto ripristino si ritiene, per evitare un qualche coinvolgimento legale successivo all'intervento, che sia interesse di XXX non intervenire sulla macchina.**
- Se in fase di offerta dell'intervento di modifica non si è a conoscenza di eventuali degradi o manomissioni da parte del cliente relativamente a dispositivi di sicurezza e/o ad altri requisiti obbligatori, conviene comunque inserire nell'offerta una opportuna clausola che salvaguardi XXX se durante l'esecuzione della modifica si dovessero riscontrare manomissioni del tipo detto; si potrebbe utilizzare un testo del tipo: *"Eventuali manomissioni o degradi delle sicurezze e/o di altri requisiti obbligatori non noti all'inizio dell'intervento e che dovessero riscontrarsi durante l'esecuzione della modifica dovranno essere rimossi con il ripristino delle condizioni originarie ed il relativo costo verrà contabilizzato a consuntivo in base alle necessità emergere."*

3.3. Obblighi di XXX S.p.A.

Se l'intervento di modifica comporta la marcatura / rimarcatura CE della macchina e se XXX decide di effettuare detto intervento con assunzione di responsabilità della Marcatura CE, XXX è soggetta a tutti gli obblighi che si hanno per una macchina nuova marcata CE (per le considerazioni relative alla necessità o meno di marcatura CE vedi paragrafi 3.1 e 3.2).

4. DOPO L'INTERVENTO DI XXX IL CLIENTE RESIDENTE IN UN PAESE DELLA AREA CE, ITALIA ESCLUSA, INTENDE VENDERE LA MACCHINA AD ALTRO CLIENTE RESIDENTE IN UN PAESE DELL'AREA CE, ITALIA ESCLUSA

La vendita autonoma di una macchina da parte del cliente proprietario non comporta alcun obbligo legale per XXX.

Comunque, a scopo informativo e nella eventualità che vi sia la necessità di un supporto di XXX nei confronti del cliente venditore e/o del cliente acquirente, si riportano le seguenti considerazioni:

- **Per macchine prive di marcatura CE, perché messe in servizio prima del 1/1/95, data di entrata in vigore della Dir. Macchine a livello europeo:**
 - **in ogni caso il cliente venditore è tenuto a corredare la macchina usata della documentazione per il suo utilizzo (manuale di istruzioni / schemi elettrici – fluidici);**
 - **però, escludendo il caso di vendita nell'ambito dello stesso paese, per la quale da parte del venditore non vi dovrebbero essere incertezze sulle leggi vigenti, considerata la numerosità dei paesi dell'Area CE e la vastità / eventuale non conoscenza della legislazione dei paesi interessati, è cautelativo per il cliente venditore effettuare nella documentazione commerciale di vendita, una richiesta al cliente acquirente di esistenza nel proprio paese di eventuali obblighi spettanti al venditore di una macchina usata,** derivanti dalla legislazione nazionale di recepimento delle direttive europee sulla sicurezza delle macchine e dei luoghi di lavoro; la documentazione contenente detta richiesta può costituire un elemento a favore di eventuali contestazioni successive alla vendita.

Al cliente acquirente compete l'obbligo, in base alle leggi vigenti sui luoghi di lavoro, di allocare nel proprio stabilimento una macchina sicura e conforme ai requisiti obbligatori; è quindi necessario che il cliente acquirente effettui le opportune verifiche per l'accertamento non solo di eventuali degradi palesi (es. mancanza di un riparo, difetti dell'asservimento delle protezioni mobili

interbloccate, indisponibilità di manuale di istruzioni / schemi elettrici – fluidici, ...), ma anche di eventuali degradi di tipo non evidente, ma comunque verificabili (es.: efficienza del circuito di protezione di terra). La legislazione di riferimento, per giudicare lo stato delle sicurezze e/o di altri requisiti obbligatori e l'eventuale necessità di adeguamento, è la legislazione nazionale che ha recepito la direttiva sulla sicurezza delle attrezzature di lavoro (2009/104/CE, ex 89/655/CEE e sue successive modifiche).

- **Per macchine dotate di marcatura CE:**
 - **il cliente venditore deve corredare la macchina usata, oltre che della Dichiarazione CE di Conformità, anche della documentazione per il suo utilizzo (manuale di istruzioni / schemi elettrici – fluidici);**
 - **al cliente acquirente compete l'obbligo**, in base alle leggi vigenti sui luoghi di lavoro, di allocare nel proprio stabilimento una macchina sicura e conforme agli altri requisiti obbligatori.

È ovvio che le sole marcatura CE / Dichiarazione CE di Conformità non possono garantire la sicurezza e la conformità della macchina usata; sarà quindi necessario che il cliente acquirente effettui le opportune verifiche per l'accertamento non solo di eventuali degradi palesi (es. mancanza di un riparo, difetti dell'asservimento delle protezioni mobili interbloccate, indisponibilità di manuale di istruzioni / schemi elettrici – fluidici, ...), ma anche di eventuali degradi di tipo non evidente, ma comunque verificabili (es.: efficienza del circuito di protezione di terra).

La legislazione di riferimento, per giudicare lo stato delle sicurezze e/o di altri requisiti obbligatori e l'eventuale necessità di adeguamento, sono normalmente le Direttive Macchine, Bassa Tensione, Compatibilità Elettromagnetica ed, eventualmente, Recipienti Semplici a Pressione, PED e ATEX.